



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 16/10/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7829 /2018 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

TREZZA VINCENZINA rappresentato e difeso dall' avv. to LABELLA MICHELE e dall'avv. to RIZZO ANDREA giusto mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

INPS , in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to SERRELLI SUSANNA giusta procura a margine della memoria difensiva

Resistente

Nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE in persona del legale rapp.te pt rapp.to e difeso dall'avv. to LANZA Fabio e dall'avv. to MAIO VINCENZINA giusta procura in atti



Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 05.12.2018, parte ricorrente proponeva opposizione, quale titolare della omonima ditta "Progettazione Arredo", avverso l'avviso di addebito n. 40020180005887536 000 notificato il 30.10.2018, con il quale veniva richiesto dall'INPS il pagamento della somma di Euro 292,44 a titolo di contributi e somme aggiuntive. Deduceva che detta richiesta di pagamento traeva origine da accertamenti relativi a contributi accertati a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relativamente al periodo dal 02.2018, quale conseguenza della revoca dei benefici contributivi di cui essa ricorrente aveva già goduto nel detto periodo, revoca disposta dall'INPS sul presupposto di un DURC on line negativo, in applicazione dell'art. 1, comma 1175 della legge 269/2006. Eccepiva la illegittimità del detto accertamento in quanto l'avviso opposto non era stato preceduto dalla notifica dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. Precisava che da corrispondenza con l'Inps risultava che l'Ente aveva inoltrato il detto invio ad un indirizzo pec non più attivo da tempo e che, nonostante la mancata ricezione del messaggio inviato, aveva emesso DURC negativo e disposto la decadenza ex art. 1, comma 1175 legge 296/2006, nonostante la richiesta di essa ricorrente di annullamento di un avviso di addebito già precedentemente reso e delle note di rettifica 5/2016 e 6/2016 nel frattempo emesse e di comunicazione dell'indirizzo pec corretto. Aggiungeva che alcuna comunicazione o segnalazione telematica era mai comparsa nel cassetto previdenziale e nel fascicolo elettronico dell'azienda di essa ricorrente. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere "in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in ragione dell'evidente sussistenza degli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora; accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o la inefficacia dell'avviso di addebito emesso dall'I.N.P.S. - sede di Battipaglia, qui impugnato e disporre l'annullamento e di ogni altro atto ad essa presupposto, collegato e consequenziale, con ogni altra conseguenza e declaratoria di giustizia. In ogni caso, dichiarare che alcuna somma è dovuta, a qualsiasi titolo o ragione, dalla sig.ra Trezza Vincenzina all'ente resistente, relativamente ai crediti vantati con l'avviso di addebito qui impugnato, difettando, nella specie, ogni presupposto di legge. Vinte le spese del giudizio con attribuzione".

Si costituiva l'inps chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. Evidenziava che parte attrice era a conoscenza della irregolarità contributiva attraverso il



preavviso DURC dell'Inail, regolarmente ricevuto; che avrebbe dovuto comunicare correttamente il proprio indirizzo pec; che, al di là di eventuali irregolarità del procedimento amministrativo, non aveva comunque dimostrato di poter legittimamente godere dei benefici contributivi di legge.

Si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE- Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva.

All'udienza del 16.10.2020, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.

Quanto all'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, la stessa va disattesa posto che tale Ente non è stato convenuto in giudizio e alcuna domanda era avanzata nei suoi confronti come ben può evincersi dal tenore del ricorso.

La notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'Agenzia delle Entrate si è resa necessaria dalla sospensione dell'avviso disposta dal giudice nel medesimo decreto.

Pertanto, il ricorrente, in ossequio al comma 7 dell'art 24 del dlgs 46 del 1999, (secondo cui "Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario") ha provveduto a tale notifica. Si ripete, però, che alcuna domanda era stata formulata nei confronti di tale Ente.

Ciò posto, il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.

Giova preliminarmente rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, grava sull'impresa che vanta il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. 9/3/2006 n. 5137; Cass. 15/12/2008 n. 29324; Cass. 26/10/2010 n. 21898; Cass. 22/7/2014 n. 16639).

Sulla questione si è nuovamente e di recente pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 27107 del 25/10/2018. Con detta statuizione è stato affermato che "dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. n. 296 del 2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)".

Trattasi pertanto di un ulteriore requisito, al pari dei requisiti previsti dalle singole norme agevolative, indispensabile per poter accedere al beneficio dell'abbattimento del carico contributivo, con la conseguenza che, non diversamente da quanto previsto per detti



ultimi, anche la ricorrenza nella specie del riferito requisito rientra nell'onere probatorio gravante su chi invoca il beneficio.

Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).

Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.

Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.

Nel caso in esame, l'INPS ha inviato il suddetto invito alla regolarizzazione ad un indirizzo pec non più attivo di parte attrice, incorrendo, dunque, nella violazione dell'obbligo previsto dai citati articoli 6 e 7 del D.M. 24 ottobre 2007, ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende parte attrice.

Quanto agli affetti della suddetta violazione, si rileva che già in precedenza la giurisprudenza di merito aveva osservato che il mancato avviso da parte dell'INPS "refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva" (Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 58 del 10/3/2015, Tribunale Catania, sentenza n. 2595 del 9/6/2017).

Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con le sentenze n. 27107 , 27108 e 27109 del 2018, affermando che "non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro". Così come non può valorizzarsi, si



legge nella medesima sentenza, il fatto di avere ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi, regolarizzato quella trasmissione di quanto mancante.

Ed invero, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione *ex post* ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.

La Suprema Corte ha aggiunto che "semmai, la violazione degli obblighi procedurali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia", ma non è questo l'oggetto della presente controversia.

Dalle richiamate coordinate ermeneutiche ben può evincersi che l'unico presupposto necessario a mantenere i benefici sia la costante regolarità contributiva. Ne deriva che detta irregolarità osta alla fruizione del beneficio contributivo non solo per il periodo successivo alla accertata irregolarità ma anche per il periodo antecedente, risultando paradossale che il datore di lavoro, solo per il fatto, di essere titolare di un documento di regolarità contributiva al momento della domanda, possa continuare a godere dei benefici pur a fronte di uno o plurimi inadempimenti intervenuti in un momento successivo contrastando, detta interpretazione, con la ratio della normativa (in tal senso Cfr. Corte Appello Milano n. 146 del 2020).

Alla stregua delle suesposto orientamento, condiviso dal giudicante, la tesi attorea non può essere condivisa.

Parte attrice ha altresì chiesto la declaratoria in ogni caso dell'insussistenza della pretesa creditoria dell'Inps contenuta nell'opposto avviso di addebito per difetto di ogni presupposto di legge, nulla deducendo e provando in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione poi revocata.



Ebbene, nel caso che ci occupa, sia nel ricorso che nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio dell'Ente, parte attrice ha sostenuto la illegittimità dell'avviso opposto sul presupposto della mancata notifica dell'invito a regolarizzare, null'altro deducendo, salvo precisare di aver provveduto a regolarizzare la posizione con l'Inail, avendo questo Ente provveduto a comunicare l'invito a regolarizzare.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va disatteso.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, le stesse vanno compensate.

PQM

Rigetta la domanda;

Compensa tra le parti le spese processuali

Salerno, 16.10.2020

Il Giudice

Dott. ssa Caterina Petrosino

